

Al Sindaco del Comune di  
ERICE (TP)  
*protocollo@pec.comune.erice.tp.it*

Al Responsabile Unico del Procedimento  
Arch. Francesco Tranchida  
Capo Settore VI del Comune di  
ERICE (TP)  
*francesco.tranchida@comune.erice.tp.it*

*Trasmessa solo via e-mail/PEC*

E p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione  
ROMA  
*protocollo@pec.anticorruzione.it*

Al Dipartimento Regionale Tecnico  
PALERMO

Al Presidente del Centro Studi CNI  
ROMA

Al Presidente dell'Ordine  
degli Ingegneri della Provincia di  
TRAPANI

Ai Presidenti degli  
Ordini degli Ingegneri della Sicilia  
LORO SEDI

Prot. n° 46/16

Palermo, 16/05/2016

Oggetto: Affidamento del servizio professionale di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera: "Contratto di Quartiere II – Rione San Giuliano".  
CUP: E54B14000640002 – Controdeduzioni del R.U.P.

Si fa seguito alla nota n. 1129 del 04/05/2016 dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trapani per esprimere il proprio avviso in ordine alle controdeduzioni avanzate dal Responsabile Unico del procedimento, che con nota protocollata digitalmente al n. 22471 del 10/05/2016 ha inteso evadere i rilievi mossi dall'Ordine territoriale.

In particolare

○ REQUISITI RICHIESTI AI PUNTI 2.2 E 2.3 DELL'AVVISO

Secondo il R.U.P. i requisiti previsti per la manifestazione di interesse sono stati ritenuti indispensabili ed adeguati stante la complessità e particolarità dei lavori da eseguire, che necessitano di particolare competenza e capacità professionale da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Tali giustificazioni risultano assolutamente inconducibili. Infatti:

- La richiesta certificazione di qualità aziendale rilasciata da organismo certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001/2008, EA.34, riportante nel corpo del certificato, lo specifico

riferimento al coordinamento della sicurezza in esecuzione, confligge apertamente con l'orientamento costante dell'ANAC.

- La giurisprudenza amministrativa dell'ANAC (determina n. 5 del 27/07/10 punto 2.2 e successive) hanno sempre indicato che la stazione appaltante non può richiedere ai fini dell'ammissione alla gara di servizi professionali, quali quelli oggetto della presente procedura, il possesso di qualsivoglia certificazione di qualità, dal momento che nessuna norma del Codice ammette tale possibilità e che tale richiesta risulterebbe lesiva dei principi di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità elencati all'art. 2 comma 1 del Codice, in quanto determinano una restrizione dell'accesso alla gara.

*Per gli affidamenti pari o inferiori a centomila euro, i requisiti speciali richiesti ai partecipanti alla selezione possono essere determinati sulla base dell'articolo 63, comma 1, lett. o) del d.P.R. n. 554/1999). Resta, quindi, esclusa la possibilità di richiedere i requisiti previsti per incarichi appartenenti a fasce superiori di importo e, nello specifico, requisiti di natura economico-finanziaria.*

- Riporta ancora il parere AVCP di precontenzioso n. 46/2011: “Il bando di gara o la lettera di invito possono prevedere requisiti più stringenti sul piano quantitativo ma non tipologicamente diversi rispetto a quelli previsti nell'elencazione legislativa, purché si rispettino i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità”
- I requisiti speciali per i servizi tecnici sono stabiliti all'articolo 263 del Regolamento attuativo del Codice di cui al d.P.R. n. 207/2010, con applicazione, fino al 31 dicembre 2013, dei correttivi di cui all'articolo 253, comma 15-bis, del Codice dei contratti pubblici (cfr. ANAC - Risposte a quesiti frequenti sui “requisiti speciali” dei fornitori e dei prestatori di servizi per l'affidamento degli appalti di servizi e di forniture).
- Quanto ai requisiti di fatturato da richiedere ai partecipanti, nel caso di incarichi di importo superiore a 100.000 euro, l'ANAC considera congruo fissare un fatturato in misura pari al doppio dell'importo a base di gara, indicazione coerente con la nuova Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (cfr. Determinazione ANAC n. 4/2015).

Dal combinato di quest'ultima determinazione e quella prima citata (“*Resta, quindi, esclusa la possibilità di richiedere i requisiti previsti per incarichi appartenenti a fasce superiori di importo e, nello specifico, requisiti di natura economico-finanziaria*”) rimane evidente come la previsione dell'avviso contestata sia palesemente illegittima e vane sono le giustificazioni pur tardivamente poste circa “la più alta competenza ed esperienza professionale nonché la più adeguata capacità economico finanziaria possibile” che sarebbero garantite dai requisiti richiesti.

#### ○ REQUISITI RICHIESTI AI PUNTI 2.4.1 E 2.4.2 DELL'AVVISO

Si prende atto della annunciata rettifica con relativa proroga dei termini di presentazione dell'offerta.

#### ○ IMPORTO PRESUNTO DEL CORRISPETTIVO DELL'INCARICO PROFESSIONALE

- Si prende atto che il calcolo delle competenze tecniche risulta incluso negli elaborati del progetto esecutivo pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune. L'Autorità di Vigilanza AVCP ha più volte affermato (e da ultimo con Determinazione n. 4/2015 che ribadisce tali principi in maniera puntuale e circostanziata) che gli importi delle prestazioni devono essere

sempre determinati dalla S.A. *”al fine di stabilire la procedura di affidamento da seguire ex art.91 del Codice e in ottemperanza all’art.92 del Codice stesso”*;

- in tal senso il Responsabile del Procedimento avrebbe potuto avvalersi della facoltà concessa dall’art.13 comma 2 della L.R. n.12/2011 di richiedere agli Ordini professionali territorialmente competenti la verifica preventiva del corrispettivo del servizio da porre a base di gara, allo scopo di garantirne la congruità e l’omogeneità. In proposito si formula esplicita richiesta in tal senso.

○ **APPLICAZIONE DELL’ESCLUSIONE AUTOMATICA**

Si prende atto che in ordine alla possibilità prevista dalla L.R. n. 14/2015 la stessa sarà prevista nella successiva fase e precisamente in quella in cui sarà chiesto ai concorrenti di formulare l’offerta.

Per quanto concerne infine la richiesta di applicazione del D.Lgs 50/2016 da parte dell’Ordine di Trapani, appare evidente che la stessa veniva richiesta nell’ipotesi di revoca e riproposizione dell’avviso.

Tutto ciò premesso, si ritiene che taluni dei fatti riscontrati ed in particolare le evidenti anomalie contenute per i requisiti richiesti ai punti 2.2 e 2.3 dell’avviso siano tali da non consentire una corretta conclusione del procedimento.

Pertanto, nello spirito di proficua collaborazione che gli Ordini degli Ingegneri e il loro organismo di raccordo e rappresentanza regionale intendono offrire agli Enti pubblici

**SI CHIEDE**

a codesta Amministrazione e al Responsabile unico del procedimento:

- a) la revoca della procedura, previo annullamento degli atti presupposti e conseguenti, ovvero la rettifica dell’avviso nel senso richiesto;
- b) la verifica del corrispettivo posto a base di gara all’Ordine professionale di riferimento territorialmente competente, ai sensi dell’art.13, commi 1 e ss. della L.R. n.12/2011.

**IL SEGRETARIO**

*Danilo Antonio Notarstefano*

**IL PRESIDENTE**

*Giuseppe Maria Margiotta*

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93.